LEGGE 1 dicembre 1967, n. 51 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 10 gennaio 1968).

Onorari d'avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale penale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1° dicembre 1967:

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto: della natura, complessità e gravità della causa; del numero e dell'importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Gli onorari minimi potranno essere diminuiti ove, per particolari ed eccezionali circostanze del caso, appaia una manifesta sproporzione fra la prestazione dell'avvocato e l'onorario minimo previsto dalla tabella.

Gli onorari massimi potranno essere aumentati fino al doppio allorchè si tratti di processi o di procedimenti che prestino speciale difficoltà o importanza anche per le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale, o richiedano studio prolungato o reclamino un notevole impiego di tempo e di opera.

Gli onorari sono stabiliti dalla tabella allegata "C".

Art. 2.

L'avvocato può richiedere il pagamento anticipato degli onorari e congrui acconti per le spese.

Se a seguito del mancato adempimento di tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria deve darne comunicazione scritta alla parte ed al giudice investito della causa prima della apertura del dibattimento.

Art. 3.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto

al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 4.

Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la particella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20%.

Nel caso di assistenza di due o piu' clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente al compenso secondo tariffa ridotta del 30%.

Art. 5.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto a una indennità di trasferta da un minimo di Lire 8.000 ad un massimo di L. 25.000 per ogni giornata o frazione di giornata.

Art. 6.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio e devono essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere condanna alle spese.

Nei riguardi della parte soccombente non si tiene conto delle condizioni finanziarie delle parti e non si applica l'ultimo comma dell'art. 1 per l'aumento degli onorari massimi fino al doppio.

Art. 7.

Oltre agli onorari spetta al difensore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso delle memorie, viaggi, varie ecc.)

Art. 8.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale, si applica le norme degli articoli 1, comma primo e secondo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 della tariffa in materia stragiudiziale civile, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 3 lettera d) e 4) della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importano informativa e studio particolare, considerati al N. 2 lettera a) e b) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da lire 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

Per le prestazioni di assistenza consentiti nell'esame e nello studio delle pratiche considerate al n. 3, lettera c) e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazioni, considerate al n. 3 lettera e) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da L. 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 1967-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti

- tabella pag. 4 B. U. 1/1968 -